

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
SATURNO ONLUS -
SOC.COOP. A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN CONTRADA
PEZZAPIANA SNC

Numero REA: BN - 108428

Codice fiscale: 01288730623

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2007 - Statuto completo	2
--	---

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili, per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori, nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.".	
	Il componente mi consegna lo statuto sociale con le	
	modifiche apportate, che qui si allega sub "A", omessane mia	
	lettura con dispensa del componente, col mio consenso.	
	Invariato quanto altro.	
	Si autorizza la Camera di Commercio di Benevento ad	
	annotare dette modifiche nei propri registri, con esonero dei	
	preposti da ogni responsabilità al riguardo.	
	Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara	
	sciolta la seduta. Sono le ore diciassette e venti.	
	Spese a carico della società.	
	Io notaio ho letto al componente che l'approva quest'atto	
	scritto da me e persona di mia fiducia in due fogli per sei	
	facciate fin qui. Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette	
	e venticinque.	
	allegato a:	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	

	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente a responsabilità	
	limitata, denominata "COOPERATIVA SOCIALE SATURNO ONLUS – Soc. Coop. a r.	
	l.”.	
	La società cooperativa rientra nelle "ONLUS - organizzazioni non lucrative di utilità	
	sociale”.	
	La Cooperativa è retta coi principi della mutualità e solidarietà sociale, ai sensi del titolo	
	VI del codice civile e delle relative norme di attuazione e transitorie, nonché nel rispetto	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle altre disposizioni in materia di cooperative	
	sociali.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi	
	speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Benevento e potrà istituire, con delibera	
	dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze	
	anche altrove.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Benevento	
	con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il	
	trasferimento della sede in Comune diverso.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico e oggetto sociale)	

	La Cooperativa, che non ha finalità di lucro, si propone, in via prioritaria, ma non	
	esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale,	
	assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di	
	persone con handicap fisico, psichico e sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani,	
	giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla	
	società come persone in stato di emarginazione; il tutto operando in virtù delle leggi nn.	
	381/1991 e 328/2000 e pertanto perseguendo l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	socio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	La Cooperativa intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di	
	attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e,	
	comunque, di perseguire l'interesse generale della comunità in stretto legame con le	
	esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici, per i fini di cui alla	
	lettera A) e B) Art. 1 della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, e contemporaneamente alla	
	legge n. 59/92.	
	a) In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente i	
	seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e non, ed enti	
	pubblici quali Comuni, Province, Regioni ,ASL, Comunità montane, ecc..	
	1. Attività, servizi e centri di riabilitazione;	
	2. centri diurni centri socio educativi e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	3. servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la	
	famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	4. attività di formazione e consulenza;	
	5. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al	
	fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle	

	persone in stato di bisogno;	
	6. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	In particolare la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	- Tipo A):	
	1. attività e servizi di assistenza domiciliare, di sostegno e riabilitazione effettuati tanto	
	presso la famiglia quanto presso la scuola o altra struttura di accoglienza anche propria	
	(minori, portatori di handicap, anziani e altre categorie svantaggiate e bisognose di	
	assistenza domiciliare);	
	2. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure	
	realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti	
	pubblici e privati nonché propri:	
	3. gestione di strutture di accoglienza per persone svantaggiate (anziani autosufficienti	
	e non, tossicodipendenti, minori a rischio, soggetti in trattamento psichiatrico, immigrati,	
	alcolisti e altro) nonché servizi integrati per residenze protette;	
	4. gestione di case famiglie proprie e/o di terzi;	
	5. servizi e centri di riabilitazione motoria, educativa e di reinserimento;	
	6. centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale;	
	7. trasporto con mezzi propri e/o di terzi di tutte le utenze che interessano le assistenze	
	sociosanitarie con autovetture, pulman e autoambulanze;	
	8. gestione di servizi socio-sanitari presso poliambulatori stabili e mobili all'uopo	
	attrezzati e messi a disposizione da Enti pubblici e privati, nonché propri;	
	9. gestione di servizi di telesoccorso, telecontrollo, telefonia sociale;	

	10. attività di formazione e consulenza;	
	11. attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al	
	fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	12. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	13. attività psicomotoria per bambini, soggetti in trattamento psichiatrico,	
	tossicodipendenti, anziani, altro;	
	14. attività sportive sotto l'aspetto formativo, riabilitativo ed educativo delle predette	
	categorie;	
	15. attività socio-educative, ricreative e culturali a favore delle medesime categorie di	
	soggetti svantaggiati inclusi i minori;	
	16. organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze, gite turistico-culturali, scambi	
	culturali con altri Paesi, a carattere formativo e dietro autofinanziamento o	
	finanziamento di Enti pubblici o privati;	
	17. gestione di istituti per la formazione professionale e culturale in base a programmi	
	comunitari o di altro stampo, anche propri, rivolti al miglioramento della qualità della vita	
	e al reinserimento sociale e culturale delle categorie disagiate;	
	18. ricerche sul territorio, indagini conoscitive e sociali in relazione agli scopi sociali;	
	La Cooperativa, operando nel rispetto dei principi della mutualità sociale, persegue	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare	
	l'integrazione lavorativa delle persone socialmente svantaggiate, così come previsto	
	dagli articoli 1 lett. B) e art. 4 della legge n. 381/1991.	
	In particolare la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	

	-Tipo B):	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio	
	o per conto terzi:	
	1. aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	2. attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o	
	acquistati;	
	3. lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	4. attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	5. attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;	
	6. attività nel campo agriturismo, turistico, animazione sociale, spettacoli,	
	accompagnamento turistico, ludoteche, ristorante, chioschi, paninoteche, bar, pub, sala	
	giochi, enoteche, albergo, intrattenimenti ludico-artistici, nonché parchi gioco e camping;	
	7. attività di autotrasporto merci per conto terzi, lavori di trasloco, movimentazione merci;	
	8. attività di spedizioni terrestri, aeree e marittime;	
	9. attività di facchinaggio e fornitura di manovalanza in genere;	
	10. attività di trasporto di persone a mezzo taxi, autovetture o autobus, autoambulanze	
	in trasporto pubblico, scuolabus;	
	11. attività di studio e gestioni di interventi per la salvaguardia e la difesa dell'ambiente	
	(monitoraggio, rilevazione dati), studio, realizzazione e manutenzione di giardini, serre,	
	vivai e spazi verdi;	
	12. attività di tinteggiatura, manutenzioni edili, elettriche ed idrauliche, ordinarie e	
	straordinarie;	
	13. attività di vigilanza, custodia e servizio di reception edifici pubblici e privati;	
	14. attività di manutenzione di impianti domestici, elettrici, idraulici ecc., civili ed	
	industriali edifici pubblici e privati;	

	15. attività di pulizia ordinaria e straordinaria, civile ed industriale edifici pubblici e privati;	
	16. attività di gestione mense, impianti sportivi e di ricreazione;	
	17. attività di gestione parcheggi ed impianti di stoccaggio e distribuzione combustibili;	
	18. attività di produzione e diffusione di realizzazione audiovisive (CD-ROM – DVD – audio e video cassette, floppy disk, ecc..)	
	19. servizi di lettura contatori e rilevazione dati in genere;	
	20. l'effettuazione di servizi di pulizia edifici e spazi aperti, pubblici e privati;	
	21. l'effettuazione di servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e lavori per opere edili, stradali, fognarie, pulizia tombini e cassonetti, impiantistiche, discariche rifiuti ecc., per enti pubblici e privati;	
	22. l'effettuazione di servizi di impianto e manutenzione verde pubblico e privato, lavori di movimento terra, lavori idraulici ecc.;	
	23. l'effettuazione di servizi di gestione mense scolastiche, aziendali e di comunità varie per conto Enti Pubblici e privati;	
	24. l'effettuazione di servizi di trasporto persone e merci in proprio e per conto terzi;	
	25. l'effettuazione di servizi sorveglianza e di custodia edifici pubblici e privati, spazi ed aree pubbliche e privati: Parcheggi auto ecc.	
	26. l'effettuazione di lavori rientranti nell'attività industriale-artigianali (falegnameria, sartoria, ceramica ed altri prodotti argillosi ecc) per conto proprio e per conto terzi, con commercializzazione dei relativi prodotti;	
	27. consegne a domicilio di medicinali e/o prodotti alimentari e vari per conto proprio e o terzi;	
	28. servizio di elaborazione testi, fotocopature, rilegature ecc.	
	29. elaborazioni di servizi pubblicitari (distribuzione biglietti e volantini, affissione pubblicitaria, pubblicizzazione su giornali, radio, televisioni e Internet);	

	30. attività tipografica per conto proprio e di terzi, copisteria ed arti grafiche;	
	31. attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ambientale di	
	qualsiasi ambiente pubblico e privato;	
	32. centro formazione professionale per operatori socio assistenziale, per infanzia, per	
	portatori di handicap, per anziani e tossicodipendenti;	
	33. gestione di servizi di lavanderia;	
	34. la progettazione, l'esecuzione, la riparazione e l'uso di prodotti di informatica anche	
	relativamente alla componentistica ed alla commercializzazione dei medesimi	
	35. l'attività di produzione, sviluppo e commercializzazione nel settore fotografico;	
	36. Servizi di custodia beni con deposito presso locali attrezzati allo scopo;	
	37. Servizi di accoglienza, custodia e trasporto animali domestici e attività correlate;	
	38. attività di lavoro per conto terzi con fornitura di personale specializzato, qualificato e	
	generico per lo svolgimento delle attività previste nelle finalità sociali della Cooperativa	
	ed in particolare per quanto riguarda i servizi e le attività da svolgersi in collaborazione	
	con gli enti pubblici (di Psicologi, assistenti sociali, sociologi, assistenti domiciliari, ed	
	altro);	
	39. gestione di centri C.A.F.	
	40. gestione di spazi pubblicitari pubblici e privati.	
	41. gestione di centri informa-giovane;	
	42. ed ogni altra idonea iniziativa .	
	43. attività sportive per persone disagiate e non;	
	b) Prendere in affitto, costruire ed affittare immobili, realizzare, affittare, gestire,	
	acquistare impianti, attrezzature e materiali utili per l'espletamento dell'attività sociale;	
	assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre imprese,	
	società, cooperative e consorzi od enti; per l' effetto la cooperativa potrà compiere ogni	

	operazione di natura commerciale, patrimoniale, finanziaria, mobiliare, utili e necessarie	
	per il conseguimento del fine sociale.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità la cooperativa potrà:	
	1) raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dei soci, predisponendo all'uopo se	
	opportuno apposito regolamento, nei limiti imposti dalla vigente normativa;	
	2) avvalersi della collaborazione di lavoratori autonomi e dipendenti non soci.	
	2) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione e	
	riqualificazione tecnico-professionale dei soci, lavoratori dipendenti, collaboratori ed	
	operatori;	
	3) stipulare contratti, convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento	
	dell'attività sociale;	
	4) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità europea, dallo Stato	
	Italiano, dalla Regione, dalla Comunità Montana, e dagli Enti Locali, territoriali ed extra	
	territoriali; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, nonché adattare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	5) impegnarsi ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la	
	propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promovendo o aderendo a Consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativistico;	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	

	Possono assumere la qualifica di soci coloro che, sono in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali, partecipando alle attività sociali e dietro	
	approvazione del Consiglio di Amministrazione: gli Enti Pubblici e le società industriali e	
	artigianali, le società e le associazioni in genere che si propongono scopi affini o	
	compatibili con quelli del presente statuto.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche	
	od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Art. 5 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci, appartenenti alla categoria speciale, non possono in ogni caso	
	superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	

	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre	
	a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo	
	inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	d) Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il	
	socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve	
	verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo	

	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà	
	comunque essere inferiore ad n. 1 quota da Euro 100,00, né superiore, al limite minimo	
	e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società,	
	associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) il numero di quote sociali che intende inizialmente sottoscrivere e che comunque non	
	potrà essere inferiore a n. 10 quote da Euro 100,00 ciascuna.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	

	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda	
	di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso	

	da persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Ai soci che perdono i requisiti per l'appartenenza alla Cooperativa per il conseguimento	
	della pensione, può subentrare un familiare.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	

	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta	
	giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli	
	Amministratori.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	dovessero insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio	
	arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con	
	atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	

	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma	
	4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere	
	il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che	
	ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	manca si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	

	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo	
	che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori	
	per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio	
	apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si	
	procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i sei	
	mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto,	
	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi	
	del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere	
	ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 1.000,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a euro 5.000,00.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della	
	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio, che intenda trasferire le quote, deve comunicare all'Organo amministrativo il	
	proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	

	decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di	
	opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che	
	siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di	

	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione	
	e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore	
	nominale di Euro 26,00 (ventisei). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	3. da un numero di azioni, limitate all'ammontare massimo del valore contabile delle	
	riserve indivisibili risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, denominate "azioni a partecipazione	
	cooperativa" del valore di Euro 100,00 ognuna.	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dal fondo speciale per attività istruttive, educative, culturali ed assistenziali, formato	

	dalle somme che i soci versano a tale titolo a da una parte degli utili di gestione da	
	stabilirsi per ciascun esercizio dal Consiglio di Amministrazione;	
	f) dal fondo accantonamenti costituito a copertura di particolari rischi ed in previsione di	
	oneri futuri;	
	g) dal fondo gestione, formato dalle quote che versano annualmente i soci come	
	contributo per spese generali di gestione;	
	h) dal fondo per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il	
	potenziamento aziendale;	
	i) da ogni altro cespite ed entrata che pervengano a qualsiasi titolo alla società;	
	l) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	

	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.	
	11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, è fatto divieto di remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, ai sensi dell'art. 2514 C.C..	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili, per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori, nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno	
	che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente	
	atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	c) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti dei soci e fondi di risparmio;	
	g) la determinazione annuale dell'acconto e le modalità di versamento del compenso spettante ai soci, salvo conguaglio a chiusura di bilancio.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto,	

	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del	
	motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto	
	apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto	
	favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine	
	suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo	
	e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a	

	libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i	
	voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a	
	tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte,	
	senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo (purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, da	
	trasmettersi a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di	
	ricevimento almeno 8 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere	
	effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E – mail)	
	sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	

	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine	
	del giorno.	
	Art. 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore	
	o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	

	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario	
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei	
	soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo	
	stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3	
	esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Esso è rieleggibile.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società,
esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle
materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,
recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici
con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo,
composto dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale scelti tra i suoi
componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio
della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio
sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre costituire comitati tecnici composti da tre o
più membri scelti fra i soci o fra estranei; detti comitati saranno, in ogni caso, presieduti
da un consigliere designato dal Consiglio medesimo.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo
degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso a mezzo lettera, consegnata
anche a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei
casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi
ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Sono segrete quando ciò	
	sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali	
	siano interessati Sindaci ed Amministratori o funzionari o loro parenti fino al terzo grado	
	incluso.	
	A parità di voto, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la	
	parità comporta la reiezione delle proposte.	
	I membri del Consiglio che, senza un giustificato motivo, non partecipino a tre sedute	
	consecutive possono dal Consiglio essere dichiarati decaduti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi e le indennità denominate "di fine	
	rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" dovuti agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo e/o tecnico, se nominato.	

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di un membro effettivo ed un supplente, eletti dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della

	Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.	
	5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di	
	esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle	
	contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dall'Assemblea.	

	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla	
	Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs.	
	n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali	
	disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo	
	che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35,	
	comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono	
	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 40 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata	
	quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi	
	nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione all'attività sociale.	

	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a) al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti	
	tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e	

36 di 36